



COMUNE DI CRISSOLO

Prot. n. 3871

Crissolo, lì 29 dicembre 2016

Ordinanza n. 27/2016

IL SINDACO

Considerato che:

- ogni anno, a livello nazionale, ed in occasione delle festività di fine anno si verificano infortuni, anche di grave entità, derivanti alle persone per imprudenza o imperizia nell'utilizzo di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili);
- esiste un oggettivo pericolo nell'utilizzo di prodotti pirotecnici trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti e che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- tali prodotti pirici, seppure di libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non impiegati nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste in quanto sono in grado di produrre effetti di calore, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni anche di particolare intensità, a causa delle reazioni chimiche dei loro componenti;
- spesso gli utilizzatori di detti prodotti risultano essere soggetti minorenni che tendenzialmente trascurano più facilmente degli adulti l'osservanza delle misure minime di sicurezza stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo e danni a se stessi, alle persone che possono trovarsi nelle vicinanze, agli animali e alle cose;
- conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, determinandone in alcuni casi anche il ferimento o la morte;
- possono determinarsi anche danni economici alle cose ed al patrimonio pubblico e privato, soprattutto a causa del rischio di incendio derivante dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici, anche solo ad effetto illuminante nell'aria;

Verificato che tali condotte incidono negativamente sulla sicurezza, sulla quiete dei cittadini, sulla salute degli animali domestici e sull'ambiente urbano;

Atteso che l'Amministrazione Comunale è particolarmente attenta al problema ed intende adottare le precauzioni necessarie ad assicurare tutela dell'ordine e sicurezza pubblica;

Rilevato che nella definizione delle misure di prevenzione occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non possono vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita, né di vietarne l'impiego in ambito privato;

Posto che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri, e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla;

Visti:

- il T.U.L.P.S. ed in particolare gli articoli da 46 a 57 in materia di materiale esplodente;
- in particolare il suddetto art. 57 che prevede: “ Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E’ vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.”
- gli articoli 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) 674 (Getto pericoloso di cose) 679 (Omessa denuncia di materie esplodenti) e 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose) del codice penale;
- la legge n. 689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;
- la legge 241/90 che consente di pubblicare all’Albo Pretorio provvedimenti diretti alla generalità dei destinatari che sono indeterminati a priori;

Richiamata la Determinazione n. 3932 del 28.12.2016, emanata dal Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema AIB della Regione Piemonte ai sensi della Legge 21.11.200, n. 353 e della Legge Regione Piemonte del 19.11.2013 n. 21, che determina lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Piemonte, col conseguente divieto di mettere in atto azioni anche solo potenzialmente determinanti l’innesco di incendio;

Considerata, pertanto, l’opportunità di regolamentare l’impiego dei prodotti pirotecnici per i giorni dal 30 dicembre 2016 e sino a cessazione dello Stato di Massima pericolosità per Incendi Boschivi, nonché al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose, di disturbo alla quiete pubblica, per prevenire anche le situazioni di allarme nei cittadini, anche al fine di dissuadere, vietare e reprimere tali comportamenti lesivi della sicurezza urbana;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche

Per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

ORDINA

Su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in luogo privato laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici, sono vietati lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l’accensione di botti e artifici pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo - anche se di libera vendita - nei giorni dal 30 dicembre 2016 sino a revoca della presente e, comunque, non prima della cessazione dello Stato di Massima pericolosità per Incendi Boschivi, da parte di soggetti non titolari di licenze né autorizzati all’attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici.

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell’art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione diretta della violazione o notificazione del relativo verbale di accertamento, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma.

DISPONE

- L'invio della presente ordinanza alla Stazione dei Carabinieri di Paesana;
- La pubblicazione all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi delle affissioni comunali.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
F.to Fabrizio RE